

Ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi

Modifica del 7 novembre 2012

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)

ordina:

I

L'ordinanza del DFI del 28 giugno 2005¹ sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza del DFI

sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi

Art. 1 **Necessità di competenze specifiche**

¹ Deve possedere competenze specifiche chi fornisce a titolo commerciale:

- a. sostanze o preparati del gruppo 1 di cui all'allegato 6 numero 1.1 o 2.1 OPChim a utilizzatori finali professionali;
- b. sostanze o preparati del gruppo 2 di cui all'allegato 6 numero 1.2 o 2.2 OPChim al pubblico;
- c. sostanze o preparati destinati all'autodifesa di cui all'articolo 83a OPChim al pubblico.

² Per competenze specifiche si intende:

- a. le conoscenze specifiche della sostanza o del preparato in questione (conoscenze specifiche);
- b. le nozioni fondamentali inerenti alle disposizioni pertinenti della legislazione in materia di prodotti chimici e all'interpretazione dei contenuti delle schede di dati di sicurezza.

¹ **RS 813.131.21**

³ Se la fornitura avviene sotto la direzione di una persona la cui competenza specifica adempie i requisiti di cui al capoverso 1, è sufficiente che il fornitore disponga di:

- a. conoscenze specifiche del prodotto;
- b. conoscenze sulle prescrizioni legali da osservare di cui agli articoli 79 e 80 OPChim.

⁴ Non è richiesta alcuna competenza specifica per la fornitura di carburanti per motori.

Art. 3 cpv. 2 lett. d

Abrogata

Art. 10 Disposizione transitoria della modifica del 7 novembre 2012

Chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati del gruppo 1 di cui all'allegato 6 numero 1.1 o 2.1 OPChim a utilizzatori finali professionali deve possedere, a partire dal 1° giugno 2015, le necessarie competenze specifiche conformemente all'articolo 1 capoverso 1.

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

Nozioni fondamentali

Le nozioni fondamentali di cui all'articolo 1 capoverso 1 richieste per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi includono le seguenti conoscenze e capacità:

N. 2.2

2.2 Capacità di interpretare il sistema di classificazione e di caratterizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi.

N. 4.1 e 4.3

4.1 Spiegazione del significato delle conoscenze specifiche del prodotto (art. 1 cpv. 1 lett. a) ed elencazione dei requisiti posti al fornitore (art. 2).

4.3 Spiegazione delle caratteristiche fondamentali pericolose dei gruppi di prodotti (p. es. prodotti corrosivi, spray, solventi, prodotti cancerogeni, mutageni e pericolosi per la riproduzione).

III

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2012.

7 novembre 2012

Dipartimento federale dell'interno:
Alain Berset

